



16895

# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1544 - 1545/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N 161 DA del 15 MAR 2019

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 1 del 25/01/2019 e Nota di Credito n° 1/NC del 04/02/2019. Avv. Forte Salvatore, giudizio Nastasi Santino + 1/Cas. Giudice di Pace di Messina.

### Premesso

Che è stato conferito all'Avv. Forte Salvatore, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Nastasi + 1 dinanzi alla Giudice di Pace di Messina;

Che con Determina n° 33 del 11/01/2011 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 613/11 per € 2.500,00 escluso IVA, somma che è stata successivamente eliminata in fase di accertamento dei residui;

Che il Giudizio si è concluso con Sentenza n° 97 del 17/01/2019 che si alega

Considerato che l'Avv. Forte a fronte dell'espletamento del proprio incarico, ha emesso la fattura n° 1 del 25/01/2019 dell'importo complessivo di € 5.712,96 incluso CPA e IVA, da cui occorre decurtare la Nota di Credito 1/NC del 04/02/2019 di € 1.442,96;

Considerato che per liquidare la fattura su menzionata occorre impegnare l'intero importo;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma occorrente di € 4.270,00 incluse spese al capitolo 42 del corrente Bilancio di Esercizio che presente adeguata disponibilità;

Liquidare la fattura n° 1 del 25/01/2019 di € 5.712,96 al lordo della Nota di Credito n° 1/NC del 04/02/2019 di € 1.442,96 che si allegano in copia, all'Avv. Forte Salvatore c.f. FRTSVT76A15G273Y domiciliato presso il proprio studio sito in Nazionale, 69 -98077 Santo Stefano di Camastra (Me) tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT26M0521643260000008005132

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

*[Signature]*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Impegno n. 875 Atto 1 del 2019  
Il Dirigente Amministrativo porto € 6270,00  
Disponibilità Cap. 62 Bil. 2019  
Messina 12/6/19 Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

# FATTURA ELETTRONICA

1593

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04454850829**  
Progressivo di invio: **00008**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
Telefono del trasmittente: **0921571103**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturapapertutti.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02846380836**  
Codice fiscale: **FRTSVT76A15G273Y**  
Nome: **Salvatore**  
Cognome: **Forte**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale, 69**  
CAP: **98077**  
Comune: **Santo Stefano di Camastra**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0921424653**  
Fax: **0921420891**  
E-mail: **fortesalvo@alice.it**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **33/ALS 11/01/2011**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**  
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

## Dati della sede

Indirizzo: Contrada Scoppo  
CAP: 98122  
Comune: Messina  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04454850829**  
Denominazione: **TECHWORLD S.R.L.**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-25** (25 Gennaio 2019)  
Numero documento: **1**  
Importo totale documento: **5712.96**  
Causale: **Saldo compensi incarico legale 11/01/2011 n. 33/ALS**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (itenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **900.53**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **180.11**  
Imponibile previdenziale: **4502.64**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

# Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

## Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Attività assistenza e rappresentanza del CAS nel giudizio 5024/2010 RG promosso da Nastasi Santino e Nastasi Salvatore**

Valore unitario: **4502.64**

Valore totale: **4502.64**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

# Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **4682.75**

Totale imposta: **1030.21**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

# Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **4812.43**

Istituto finanziario: **CREVAL - CREDITO VALTELLINESE**

Codice IBAN: **IT26M0521643260000008005132**

Codice BIC: **BPCVIT2S**

# FATTURA ELETTRONICA

1565

~~Acc. Iva SIS dal 27/1/16~~

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04454850829**  
Progressivo di invio: **0000B**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
Telefono del trasmittente: **0921571103**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturapapertutti.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02846380836**  
Codice fiscale: **FRTSVT76A15G273Y**  
Nome: **Salvatore**  
Cognome: **Forte**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale, 69**  
CAP: **98077**  
Comune: **Santo Stefano di Camastra**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **0921424653**  
Fax: **0921420891**  
E-mail: **fortesalvo@alice.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**  
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

### Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**  
CAP: **98122**  
Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04454850829**

Denominazione: **TECHWORLD S.R.L.**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04 (nota di credito)**

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-02-04** (04 Febbraio 2019)

Numero documento: **1/N.C.**

Importo totale documento: **1442.96**

Causale: **Storno parziale fattura n. 1 del 2019 nella misura concordata**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01 (itenuta persone fisiche)**

Importo ritenuta: **227.45**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A (decodifica come da modello 770S)**

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)**

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **45.49**

Imponibile previdenziale: **1137.26**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della

# fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Storno parziale fattura n. 1 del 2019**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **serv**

Valore unitario: **1137.26**

Valore totale: **1137.26**

IVA (%): **22.00**

## **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1182.75**

Totale imposta: **260.21**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

## **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1215.51**

Istituto finanziario: **CREVAL - CREDITO VALTELLINESE**

Codice IBAN: **IT26M0521643260000008005132**

Codice BIC: **BPCVIT2S**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Copia per uso interno amministrativo



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Determina n° 33 /Als

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio per le Autostrade Siciliane arch. Calogero Beringheli, nominato con decreto assessoriale n° 21/gab del 12/08/2010 e prorogato con D.P. Reg. n° 603/Serv. 1° S.G. del 5/11/2010

VISTO l'atto di citazione notificato al Consorzio da Nastasi Santino dinanzi al Giudice di pace di Messina, per l'udienza del 24/01/2011, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito sinistro occorso sull'A/20 in data 20/02/10.

CONSIDERATO che il Consorzio nel periodo in questione non era coperto da alcuna polizza R.C.T. e dunque deve provvedere in proprio alla liquidazione delle richieste di risarcimento danni.

VISTO il parere favorevole del Dirigente Generale:

Il Dirigente Generale  
(avv. Oliva Pintabona)

## DETERMINA

RESISTERE nell'azione giudiziaria intentata da Nastasi Santino dinanzi al Giudice di pace di Messina, per l'udienza del 24/01/2011.

NOMINARE per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'avv. FORTI SALVATORE

residente in S. STEFANO CAMPAGNA via EDA TORRACCA 3 m°

precisando che l'accettazione del presente incarico implica la liquidazione della parcella sulla base dei valori minimi della tariffa forese, che comunque non potrà superare i limiti di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/06,

Impegnare la somma di euro 2.500,00 quale importo puramente indicativo sul cap. 42 "legali notarili e vidimazioni" del corrente esercizio finanziario.

Messina, li 11 GEN 2011

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(arch. Calogero Beringheli)

5902

062 2011

91.000,00

118.712,85

785.287,15

250000

782.987,15

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX (090) 37111 - Fax (090) 41869  
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Ufficio: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. (091) 6259329 - Fax (091) 6266172

Ufficio: 00187 ROMA - Via del Crociferi n. 41 - Tel. e Fax (06) 6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del **17 gennaio 2019**, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, nella causa civile iscritta al **n. 5204/2010 R.G.A.C.**,

**promossa da**

**Nastasi Santino** (c.f. NSTSTN86T06F158Y) e **Nastasi Salvatore** (c.f. NSTSVT91H26F158C), elettive domiciliati in Viale Principe Umberto 20, Messina, presso lo studio dell'Avv. Gatto Maria Concetta che li rappresenta e difende per procura in atti,

**attori,**

**contro**

**Consorzio per le Autostrade Siciliane** (c.f. 01962420830), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivo domiciliato in Piazza Cairoli 65, Messina, presso lo studio legale dell'Avv. Antonella Fasolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Forte Salvatore per procura in atti,

**convenuto,**

avente ad oggetto: lesione personale;

sono presenti l'Avv. Floramo, per delega dell'Avv. Gatto, e l'Avv. Fasolo, per delega dell'Avv. Forte, le quali insistono nelle rispettive domande e difese e chiedono che la causa venga decisa.

All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia

**In nome del popolo italiano**

**SENTENZA**

**In fatto ed in diritto**

Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2010, Nastasi Santino e Nastasi Salvatore convenivano in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 20 febbraio 2010, alle ore 23:15 circa; gli attori esponevano che Nastasi Salvatore, a bordo dell'autoveicolo Lancia Y tg. DJ116YB, di proprietà di Nastasi Santino, percorrendo l'autostrada A/20 direzione Messina-Palermo,

giunto in prossimità del tratto di strada che precede il casello di Villafranca Tirrena (Me) e segue la galleria “Madonna di Montalto”, nell’uscire dalla galleria, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza, non visibile e non segnalata sul manto stradale, di alcune buche.

A seguito della perdita di aderenza delle ruote con l’asfalto, l’autovetta finiva la propria corsa contro il guardrail della corsia di destra.

In conseguenza dell’incidente l’autoveicolo riportava ingenti danni e Nastasi Salvatore subiva lesioni.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

A seguito dell’istruttoria svolta, la domanda appare solo parzialmente fondata.

La controversia in esame verte sulla nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione delle strade pubbliche.

Il fondamento giuridico di tale responsabilità è ravvisabile nell’art. 2051 c.c., in forza del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito.

L’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi d’indagine rispetto all’azione di responsabilità per danni a norma dell’art. 2043 c.c., trattandosi di accettare in quest’ultimo caso se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, dal profilo del comportamento del custode.

Invero, ai fini della configurabilità della responsabilità *de qua* è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ., 17 gennaio 2008, n. 858).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., l’ambito di applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. si estende anche a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducile ad un rapporto di custodia (Cass. Civ., 27 marzo 2015, n. 6245).

In tema di danni cagionati da cose in custodia, seppur la ripartizione dell'onere della prova sia particolarmente agevole per il danneggiato, quest'ultimo deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; resterà a carico del custode la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità tale che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. Civ.; 27 marzo 2015 n. 6245).

Nel caso di specie, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, appare rilevante il prontuario redatto dagli agenti di P.S. intervenuti sui luoghi per il rilevamento di incidenti stradali.

All'esito di un'attenta analisi del predetto rapporto ciò che rileva è la dichiarazione spontanea proveniente dal conducente dell'autovettura incidentata, il quale, nel riferire le modalità del sinistro, precisava di aver perso il controllo dell'autoveicolo a causa di una "buca abbastanza evidente" aggiungendo, tuttavia, che nel punto in cui si era verificato il sinistro l'illuminazione era assente.

Ulteriori elementi utili, contenuti nel verbale, emergono dalla descrizione operata dagli agenti di P.S., i quali hanno precisato che lo stato del fondo stradale era bagnato a causa delle condizioni meteorologiche, le condizioni di visibilità erano buone, pur in mancanza d'illuminazione pubblica, considerato anche l'assenza di traffico veicolare.

In ordine alla causa del sinistro i verbalizzanti rilevavano la presenza, al centro della carreggiata, di una buca "abbastanza evidente" profonda circa 5-8 cm. e larga 80 cm..

Ciò posto, seppur l'illuminazione pubblica fosse insufficiente, il danneggiato tenuto conto delle condizioni in cui si trovava l'asfalto (reso viscido dalla pioggia), avrebbe dovuto prestare maggior attenzione durante la marcia, considerata la visuale libera, data l'assenza di traffico veicolare.

Ne consegue che se il Nastasi avesse tenuto una condotta di guida più diligente ben avrebbe potuto avvedersi della buca, definita dallo stesso "abbastanza evidente".

Invero in tema di danno da insidia, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze del bene è suscettibile di essere prevista e



superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente dello stesso, nella produzione dell'evento (Cass. Civ. Sez. 3, 20 gennaio 2014 n. 999).

Tale difetto di diligenza, seppur non idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, integra certamente un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, nella fattispecie stimabile in una percentuale del 50%.

Accertata quindi la responsabilità concorrente del Consorzio convenuto ex art. 2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dal a causa del sinistro.

In ordine alla liquidazione del *quantum* spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella “*lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito*” (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.

Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato.

Relativamente ai postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli trovano applicazione, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, aggiornate all'anno 2018, e non quelli previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private; tali valori di



riferimento devono ritenersi equi, essendo in grado di garantire la parità di trattamento.

Come già evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità “*la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative* (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), *vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto*” (Cass. Civ., 7 giugno 2011 n. 12408).

Nel caso in esame, alla luce di un’accurata indagine fondata sull’esame clinico di Nastasi Salvatore e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il consulente tecnico d’ufficio ha determinato in giorni 3 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 75%, in giorni 7 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 50% ed in giorni 15 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 25%.

Il medesimo c.t.u. ha ritenuto non sussistente il danno biologico data l’assenza di postumi residuati al Nastasi, da porre in connessione eziologica con l’infortunio per cui è causa.

Per il danno alla salute subito dall’attore per l’invalidità temporanea parziale, il criterio che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L’importo previsto per ogni giorno di invalidità temporanea, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, può essere liquidato in € 98,00 al giorno, da rapportare poi al grado di invalidità accertata e tenuto altresì conto della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro imputata al danneggiato; rispetto all’invalidità parziale tale importo dovrà essere demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u..

Nel caso di specie, per il periodo di invalidità parziale al 75% va liquidato un risarcimento pari a € 110,25 (€ 73,5 x 3gg x 50%), per il periodo di invalidità parziale al 50% va liquidato un risarcimento pari a € 171,50 (€ 49,00 x 7gg x 50%), per il periodo di invalidità parziale al 25% va liquidato un risarcimento pari a € 183,75 (€ 24,5 x 15gg x 50%).



Non potrà procedersi alla liquidazione del danno biologico per invalidità permanente considerata l'assenza di postumi, accertata dal c.t.u., in capo al danneggiato a seguito del sinistro per cui è causa.

Alla luce di tali considerazioni, il Consorzio convenuto deve essere condannato al pagamento, a favore di Nastasi Salvatore, della complessiva somma di € 465,50 a titolo di invalidità temporanea parziale, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.

Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di danno morale.

La S.C. ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il Giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “*in pejus*” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Civ. Sez. 3, 17 gennaio 2018 n. 901).

Alla luce di tali principi, il danno morale non può presumersi in presenza di lesioni personali, dovendo costituire oggetto di rigorosa prova, nel caso di specie neppure articolata.

In ordine al chiesto rimborso per spese mediche effettuate dal danneggiato, deve rilevarsi l'assenza in atti di documenti che ne attestino l'esborso; la domanda deve, pertanto, essere rigettata.

Non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dagli attori a titolo di risarcimento del danno al mezzo, considerato che l'unico documento comprovante le spese da sostenersi per la riparazione dell'autovettura incidentata riguarda un preventivo di un'autocarrozzeria, peraltro non oggetto di conferma in sede di giudizio per causa addebitabile a parte attrice, essendo stata la stessa dichiarata decaduta dalla prova testimoniale articolata sul punto.

A tal riguardo giova evidenziare che i preventivi non assumono valore probatorio posto che, come chiarito dalla S.C., le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cass. Civ., 7 novembre 2014 n. 23788).

Sotto diverso ed ulteriore profilo a nulla rileva quanto asserito da parte attrice circa l'effettiva riparazione eseguita, poiché affermazione sfornita di alcun tipo di prova.

Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di risarcimento patrimoniale dei danni subiti al mezzo, non avendo gli attori dimostrato l'entità dei danni subiti a causa del sinistro e la riferibilità delle riparazioni indicate in preventivo a tali danni.

Attesa la parziale soccombenza reciproca, visto l'art. 92, 2° comma, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate interamente tra le parti; le spese di c.t.u. devono definitivamente porsi a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5204/2010 R.G., così provvede:

accoglie parzialmente la domanda proposta da Nastasi Salvatore e, per l'effetto, condanna il Consorzio al pagamento, a favore dello stesso, della somma di € 465,50 a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro (20 febbraio 2010) e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo;

rigetta la domanda svolta da Nastasi Santino;

compensa le spese di giudizio tra le parti;

pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti, in ragione di metà ciascuno.

Il Giudice

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

*Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Cristina Teramo, tirocinante presso questo Tribunale*



Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 8734/2013 del 27/05/2013

RG n. 5204/2010

R.G. n. 5204/10

TRIBUNALE DI MESSINA

IL G.I.

Letta la relazione di consulenza depositata dal dott. Giuseppe Ruggeri in data 23 maggio 2013;

rilevato che l'incarico espletato deve essere liquidato ai sensi dell'art. 21 D.M. 30.05.02, che prevede un onorario massimo di € 290,77; che tale onorario può essere aumentato fino ad € 350,00 ai sensi dell'art. 52 1° comma D.P.R. n. 115/02, vista la complessità della consulenza;

p.q.m.

visto il D.P.R. n. 115/02 e il D.M. 30 maggio 2002,  
liquida al c.t.u. dott. Giuseppe Ruggeri la somma di **€ 350,00** per onorario, oltre IVA e Cassa se dovute.

Pone il pagamento della superiore somma provvisoriamente a carico di parte attrice, già onerata in sede di acconto.

Messina, 25 maggio 2013

IL G.I.

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)

